

**STATUTO DELL' AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLE ALPI ORIENTALI**

INDICE

Capo I – Natura e compiti istituzionali

- Art. 1 – Autorità di bacino distrettuale
- Art. 2 - Funzioni e attività
- Art. 3 – Sede e articolazione territoriale

Capo II – Organi

- Art. 4 – Organi dell' Autorità
- Art. 5 – Conferenza Istituzionale Permanente
- Art. 6 – Segretario Generale
- Art. 7 – Conferenza Operativa
- Art. 8 – Segreteria Tecnica Operativa
- Art. 9 – Collegio dei revisori dei conti

Capo III – Struttura organizzativa e disposizioni per il funzionamento

- Art. 10 – Principi generali di organizzazione e funzionamento dell' Autorità
- Art. 11 – Patrimonio ed entrate
- Art. 12 – Controllo interno
- Art. 13 – Regolamenti interni

Capo IV – Disposizioni finali

- Art. 14 – Modifiche statutarie
- Art. 15 – Norma finale di rinvio



Capo I – Natura e compiti istituzionali

Art. 1

Autorità di bacino distrettuale

1. L'Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi Orientali, di seguito denominata anche Autorità di bacino o Autorità, istituita ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni (di seguito decreto legislativo), ha natura di ente pubblico non economico ed è dotata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (di seguito decreto ministeriale), di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile.
2. L'Autorità si conforma ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di trasparenza, nonché ai principi dell'ordinamento comunitario.
3. L'Autorità è sottoposta ai poteri di indirizzo, coordinamento e vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016, nonché al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 2

Funzioni e attività

1. L'Autorità esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti.
2. L'attività dell'Autorità è disciplinata dalla parte III del decreto legislativo, dalle norme del presente statuto, dagli atti regolamentari generali previsti dall'articolo 63, comma 6, lettera g) del decreto legislativo e dagli ulteriori atti e regolamenti emanati dall'ente nell'esercizio della propria autonomia.
3. L'Autorità di bacino è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.
4. Ai sensi del decreto legislativo, del decreto ministeriale e del presente statuto, l'Autorità di bacino concorre all'attuazione delle attività di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso modalità e forme organizzative, di natura stabile o temporanea, coerenti con i propri regolamenti di organizzazione interna.

Art. 3

Sede e articolazione territoriale

1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale l'Autorità di bacino ha sede legale in Venezia, Cannaregio 4314, presso l'immobile già assegnato dal Demanio ad uso governativo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 2 e per il conseguimento degli obiettivi posti dalla normativa nazionale, l'Autorità è dotata di una struttura centrale, con sede individuata al comma 1, e di strutture o direzioni territoriali, che operano con riferimento ai bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali presenti nel territorio del distretto idrografico.
3. Le sedi delle strutture o direzioni territoriali sono individuate a livello decentrato/sub-distrettuale nel d.p.c.m. previsto all'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo.
- 4.



Capo II – Organi

Art. 4

Organi dell'Autorità

1. Sono organi dell'Autorità:
 - a) la conferenza istituzionale permanente;
 - b) il segretario generale;
 - c) la conferenza operativa;
 - d) la segreteria tecnica operativa;
 - e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Conferenza istituzionale permanente

1. La conferenza istituzionale permanente è l'organo di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino.
2. Nel rispetto dei principi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento delle stesse e di sussidiarietà, la conferenza istituzionale permanente provvede con propria deliberazione a:
 - a) adottare criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale, in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57 del decreto legislativo nonché agli indirizzi fissati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale;
 - b) individuare tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino distrettuale, che può articolarsi in piani riferiti a sottobacini o sub-distretti;
 - c) determinare quali componenti del Piano di bacino distrettuale costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
 - d) adottare i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino distrettuale;
 - e) adottare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE;
 - f) monitorare l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di bacino distrettuale anche ai fini della verifica del perseguimento degli obiettivi della pianificazione;
 - g) deliberare lo statuto dell'Autorità e le relative modifiche, in relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate;
 - h) deliberare i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio;
 - i) deliberare il regolamento di amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli altri atti regolamentari generali;
 - j) designare gli esperti da integrare nella conferenza operativa ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del presente statuto.
3. Gli atti di cui alle lettere g), h) e i) del comma 2 del presente articolo sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto ministeriale, per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. La conferenza istituzionale permanente è composta dai Presidenti delle regioni e province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o dagli assessori dai medesimi delegati, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, dal Ministro delle politiche agricole



alimentari e forestali e dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o dai Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Nell'Allegato n. 1 è riportata la composizione della conferenza istituzionale permanente dell'Autorità.

5. Alle sedute della conferenza istituzionale permanente possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.
6. La conferenza istituzionale permanente è convocata ai sensi dell'articolo 63 comma 5 del decreto legislativo.
7. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede, e delibera a maggioranza dei presenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti.
8. Il segretario generale di cui all'articolo 6 partecipa alla conferenza istituzionale permanente, senza diritto di voto.
9. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Art. 6

Segretario generale

1. Il segretario generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità ed è responsabile dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante.
2. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Il segretario generale dura in carica 5 anni e può essere rinnovato nell'incarico per una volta.
4. Il segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante. In particolare, il segretario generale:
 - a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità;
 - b) predispone la proposta di convocazione e di ordine del giorno della conferenza istituzionale permanente e la trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite della direzione generale competente; cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
 - c) cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni nazionali, regionali e locali, promuovendo la collaborazione con le stesse, ai fini del coordinamento delle rispettive attività; nel caso di distretto idrografico con uno o più bacini transfrontalieri, cura i rapporti con le autorità internazionali e nazionali competenti su tali bacini;
 - d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
 - e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino distrettuale;
 - f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziare per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità;
 - g) sottopone alla conferenza istituzionale permanente il progetto di bilancio e di consuntivo, nonché le variazioni di bilancio, con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative;



- h) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'esercizio delle funzioni, secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza dell'attività svolta al pubblico interesse;
- i) definisce l'organizzazione interna dell'Autorità e assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo;
- j) sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali;
- k) nomina i dirigenti dell'Autorità, nell'ambito della dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie dell'Autorità stessa;
- l) adotta gli atti di organizzazione necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'Autorità, anche attribuendo specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti;
- m) convoca e presiede la conferenza operativa, predisponendo l'ordine del giorno delle relative riunioni;
- n) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- o) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dal presente statuto.

Art. 7

Conferenza operativa

1. La conferenza operativa è composta dal segretario generale che la presiede e dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La conferenza operativa può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto.
3. Alle sedute della conferenza operativa possono partecipare in funzione consultiva, qualora invitati dal segretario generale, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue.
4. La conferenza operativa esprime il parere obbligatorio sugli atti di pianificazione e programmazione dell'Autorità di cui al comma 10, lettera a), dell'articolo 63 del decreto legislativo, prima della deliberazione in conferenza istituzionale permanente, ed emana direttive, anche tecniche, per lo svolgimento da parte dell'Autorità delle attività di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 63 del medesimo decreto legislativo, funzionali all'espressione dei pareri sulla conformità dei Piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al Piano di bacino distrettuale redatto in coerenza con i Piani e i programmi dell'Unione Europea.
5. La conferenza operativa svolge le ulteriori attività ad essa attribuite dalla conferenza istituzionale permanente.
6. La conferenza operativa è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei componenti e approva i propri atti con deliberazioni adottate a maggioranza dei tre quinti dei presenti con diritto di voto. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione della conferenza operativa si considera tenuta nel luogo dove si trova il segretario generale in qualità di Presidente della conferenza.
7. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.



Art. 8**Segreteria tecnica operativa**

1. La segreteria tecnica operativa provvede a:
 - a) elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e il piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento ai fini dell'adozione in conferenza istituzionale permanente;
 - b) esprimere parere, anche sulla base delle direttive della conferenza operativa, sulla conformità dei piani e programmi nazionali, regionali e locali in materia di difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, al piano di bacino distrettuale, redatto in coerenza con i piani e i programmi dell'Unione europea.
2. La segreteria tecnica operativa è presieduta dal Segretario generale ed è composta dai dirigenti della struttura centrale e delle strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale dell'Autorità e dal responsabile dell'ufficio di staff del Segretario Generale. E' integrata, sulla base di specifiche intese con le regioni territorialmente interessate, dai dirigenti individuati dalle regioni che operano con funzioni distrettuali nelle strutture territoriali ai sensi dell'art. 10.
3. La segreteria tecnico operativa è validamente costituita se è presente almeno la metà dei componenti di cui al comma 2 e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 9**Collegio dei revisori dei conti**

1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra i funzionari del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e delle sue articolazioni territoriali. I rimanenti componenti sono rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare iscritti al registro dei revisori legali ovvero con comprovata capacità giuridico-amministrativa, uno dei quali assume le funzioni di presidente.
2. I membri del collegio dei revisori restano in carica 3 anni e possono essere riconfermati nell'incarico una sola volta.
3. Il collegio dei revisori esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 nonché ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. In particolare:
 - a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
 - c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto, redigendo apposite relazioni;
 - d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
 - e) redige le relazioni di propria competenza;
 - f) può chiedere al segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali irregolarità riscontrate;
 - g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
 - i) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali dell'Autorità.
4. I compensi dei membri del collegio dei revisori dei conti sono determinati con delibera della conferenza istituzionale permanente trasmessa per l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri dettati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001 e sono posti a carico del bilancio dell'Autorità.



5. Il collegio dei revisori è convocato dal Presidente, anche su richiesta dei componenti, ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta per trimestre. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza, purché con modalità di telecomunicazione che consentano l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione e l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti. In tal caso la riunione del collegio si considera tenuta nel luogo dove si trova il Presidente. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche individuale, e delle risultanze dell'esame collegiale dei documenti contabili è redatto apposito verbale, che deve essere trascritto nel libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Autorità.

Capo III – Struttura organizzativa e disposizioni per il funzionamento

Art.10

Principi generali di organizzazione e funzionamento dell'Autorità

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività, l'Autorità è dotata di una struttura centrale e di strutture o direzioni territoriali a livello decentrato/sub-distrettuale.
2. L'assetto organizzativo dell'Autorità, definito dal segretario generale, si fonda sui principi del buon andamento, trasparenza, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa ed è improntato a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione.

Art. 11

Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Autorità è costituito dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali.
2. Le entrate dell'Autorità sono costituite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto ministeriale da:
 - a) il contributo annuale dello Stato;
 - b) risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

Art. 12

Controllo interno

1. Le attività di controllo interno dell'Autorità sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'articolo 63, comma 6, lettera g) del decreto legislativo.
2. Le attività relative alla valutazione del personale, compreso quello dirigenziale, sono svolte secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 150/2009.
3. Con il regolamento di cui al comma 1 è istituito l'ufficio di controllo interno e sono stabilite l'organizzazione, la composizione e le competenze dell'ufficio stesso, assicurandone l'esercizio delle funzioni in posizione di autonomia, ferma restando la dotazione organica dell'Autorità e il rispetto del regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici di cui all'art. 13.

Art. 13

Regolamenti interni

1. Gli atti regolamentari generali dell'Autorità sono deliberati e approvati ai sensi dell'articolo 63, comma 6 lettera g) del decreto legislativo e di quanto previsto all'articolo 6 del decreto ministeriale.



2. Il regolamento di amministrazione e contabilità disciplina la gestione economico-finanziaria, le modalità di redazione del bilancio di previsione e del rendiconto, la gestione patrimoniale e l'attività negoziale dell'Autorità.
3. Il regolamento generale di organizzazione e funzionamento degli uffici disciplina l'organizzazione e la gestione delle risorse umane dell'Autorità.

Capo IV – Disposizioni finali

Art. 14

Modifiche statutarie

1. Le proposte di modifica del presente statuto sono predisposte e presentate dal segretario generale alla conferenza istituzionale permanente e da questa deliberate.
2. Le modifiche statutarie deliberate ai sensi del comma 1 sono trasmesse per l'approvazione da parte del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6 commi 4 e 5 del decreto ministeriale.

Art. 15

Norma finale di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente statuto, si osservano le norme previste dalla legislazione nazionale vigente e dal decreto ministeriale.



ALLEGATO N. 1 (Rif. art. 5 comma 4 dello Statuto)

**COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE
DELL'AUTORITA DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI**

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza,

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Regione Veneto

Regione Friuli Venezia Giulia

Provincia Autonoma di Trento

Provincia Autonoma di Bolzano

